

G. G. F. HEGEL

LINEAMENTI
DI
FILOSOFIA DEL DIRITTO

OSSIA

DIRITTO NATURALE E SCIENZA DELLO STATO IN COMPENDIO

TRADOTTI DA F. MESSINEO

CON LE NOTE ALLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

TRADOTTE DA A. PLEBE



BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI

TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI

1954

quella della volontà astratta in generale, o, appunto perciò, di una singola persona, che sta in rapporto soltanto con sé;

b) la persona, che distingue sé da sé, si riferisce ad una altra persona, cioè entrambe, soltanto in quanto proprietari, hanno esistenza l'una per l'altra. La loro identità, che è in sé, riceve esistenza col passaggio della proprietà dell'uno in quella dell'altro, con volontà comune e conservazione del loro diritto, — nel contratto;

c) la volontà in quanto (a) nella sua relazione con sé, non distinta da un'altra persona, (b) ma in se stessa, è, come volontà particolare, diversa da sé, quale è in sé e per sé, e opposta, — torto e delitto.

La partizione del diritto, in diritto delle persone, delle cose e diritto delle azioni, così come le molte altre partizioni consimili, ha anzitutto il fine di condurre ad un ordine esteriore, la molteplicità della presente inorganica materia. C'è, specialmente in questa partizione, il disordine di mescolare alla rinfusa diritti, i quali hanno per loro presupposto rapporti sostanziali, come famiglia e Stato, con diritti che si riferiscono alla semplice personalità astratta. A questa confusione appartiene la partizione kantiana⁸, e d'altronde divenuta corrente, in diritti reali, personali e personali di tipo reale⁹. Mettere in chiaro la storia e l'irrazionalità della partizione in diritto delle persone e delle cose, che è a fondamento del diritto romano¹⁰ (il diritto delle azioni riguarda la tutela del diritto e non appartiene a quest'ordinamento) condurrebbe troppo oltre. Qui appare già tanto evidente che soltanto la personalità dà diritto alle cose e che quindi il diritto personale è essenzialmente diritto delle cose, — cosa in senso universale, in quanto estrinseca alla libertà in generale, e alla quale appartiene anche il mio corpo, la mia vita. Questo diritto delle cose è il diritto della personalità come tale. Ma per ciò che, nel diritto romano, riguarda il cosiddetto diritto delle persone, l'uomo anzitutto, considerato con un certo status, dev'essere persona (Heineccii, *Elem. Iur. Civ.*, § LXXV); quindi, nel diritto romano, perfino la personalità stessa, come contrapposta alla schiavitù, è soltanto uno stato, una situa-

⁸ Cfr. *Anfangsgründe etc. cit.*, ed. cit., § 10, p. 79. [T.]

⁹ *dinglichpersönliche Rechte*.

¹⁰ *Istituzioni*, 2, *De iure naturali*, 12: *Omne autem ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones*. [T.]

zione. La materia del cosiddetto diritto delle persone romano, poi, ad eccezione del diritto sugli schiavi, nel quale all'incirca sono compresi anche i figli, e della condizione della privazione del diritto (*capitis diminutio*), riguarda i rapporti di famiglia. In Kant i rapporti di famiglia sono, per di più, i diritti personali in maniera reale⁹. — Il diritto romano delle persone non è, quindi, il diritto della persona come tale, ma quanto meno il diritto della persona particolare — più oltre¹⁰ si mostrerà che il rapporto di famiglia ha, invece, a suo fondamento sostanziale, la rinuncia alla personalità. Ora, non può apparire altrimenti che assurdo, trattare il diritto della persona particolarmente determinata, prima del diritto universale della personalità. — I diritti personali in Kant¹⁰ sono i diritti che sorgono da un contratto, per cui io do, adempio qualcosa — il *ius ad rem* del diritto romano¹¹, il quale trae origine da un'obbligatio. È certamente soltanto una persona, che deve «prestare» in base a contratto, così come anche è soltanto una persona che acquista il diritto a tale prestazione; ma tale diritto non si può perciò chiamare personale; ogni specie di diritti spetta soltanto a una persona e oggettivamente è un diritto derivante da contratto, non è un diritto a una persona, ma soltanto a una cosa ad essa esterna, o a qualcosa che deve essere alienata da essa; sempre a una cosa.

SEZIONE PRIMA

LA PROPRIETÀ¹²

§ 41.

La persona, per esser in quanto idea, deve darsi un'esterna sfera della propria libertà. Poiché la persona, in questa prima determinazione; ancora del tutto astratta, è l'infinita volontà che è in sé e per sé; cosa diversa da essa è ciò

⁸ Cfr. KANT, *op. cit.*, ed. cit., §§ 24-30, pp. 106-118. [T.]

⁹ V. § 158. [T.]

¹⁰ Cfr. KANT, *op. cit.*, ed. cit., §§ 18-21, pp. 97-105. [T.]

¹¹ Il *ius ad rem* è ignoto al diritto romano classico. I passi delle fonti giustiniane, sui quali la Scuola ha costruito siffatto tipo di diritto, si ritengono interpolati. [T.]

¹² Cfr. *Enciclopedia*, §§ 488-92 (trad. Croce, pp. 448-50). [T.]

che può costituire la sfera della sua libertà; al modo stesso che essa determina l'immediatamente differente e separabile da lei.

§ 42.

L'immediatamente diverso dallo spirito libero è, per sé e in sé, l'esteriore in genere, una cosa, un che di non libero, di impersonale, di privo di diritti.

Cosa, come la parola «oggettivo», ha significati opposti; una volta, se si dice: questa è la cosa, importa la cosa, non la persona, — essa ha il significato di sostanziale; l'altra volta, di fronte alla persona (cioè, non al soggetto particolare), la cosa è l'opposto del sostanziale, è il semplicemente esteriore, secondo la sua determinazione. — Ciò che è l'esteriore per lo spirito libero, il quale deve essere ben distinto dalla semplice coscienza, è in sé e per sé; quindi, la determinazione concettuale della natura è: essere l'esteriorità in se stessa.

§ 43.

La persona, in quanto concetto immediato, e quindi anche in quanto essenzialmente singola, ha un'esistenza naturale; parte in se stessa, parte come tale, alla quale essa si riferisce, come a un mondo esteriore. — Soltanto di queste cose, quali sono immediatamente, non delle determinazioni che, con la mediazione della volontà sono capaci di diventare tali, si parla qui, a proposito della persona; la quale, essa stessa, è ancora nella sua prima immediatezza.

Attitudini spirituali, scienze, arti, persino un che di religioso (prediche, messe, preghiere, benedizioni alle cose sacre), invenzioni etc. diventano oggetti di contratto, equiparati alle cose riconosciute come tali, al modo stesso che nella compera, nella vendita etc. Si può chiedere, se l'artista, il dotto etc. sia nel possesso giuridico della sua arte, della sua scienza, della sua capacità di tenere una predica, di leggere una messa, e così via, cioè se tali oggetti siano cose. Si esiterà a chiamare cose, tali attitudini, conoscenze, capacità etc.; e poiché su tale possesso, da un lato,

si negozia e si contratta come su cose, ma, d'altro canto, esso è qualcosa di interno e di spirituale, l'intelletto può essere in imbarazzo sulla qualificazione giuridica del medesimo; poiché, gli si presenta soltanto il dilemma, che alcunché o è cosa o non-cosa (come l'essere «o» infinito, «o» finito). Conoscenze, scienze, talenti etc., sono certamente propri dello spirito libero e un che di interiore al medesimo, non di esteriore; ma altrettanto lo spirito può dar loro, con l'estrinsecazione, un'esistenza esterna e alienarli (v. in seguito), per cui essi sono posti sotto la determinazione di cose. Essi, quindi, non sono da principio cosa immediata, ma diventano tali, soltanto per la mediazione dello spirito, che degrada la sua interiorità all'immediatezza e all'esteriorità. — Secondo la determinazione, non giuridica né morale, del diritto romano¹³, i figli erano cose per il padre, e costui, quindi, era in possesso giuridico dei suoi figli; e tuttavia egli stava, certo, con loro anche nel rapporto etico dell'amore (il quale rapporto doveva essere certamente molto indebolito da quella ingiustizia). In ciò, quindi, aveva luogo un'unificazione, per altro del tutto antiggiuridica, delle due determinazioni di cosa e non-cosa. — Nel diritto astratto, che ha per oggetto soltanto la persona come tale, quindi anche il particolare, che appartiene all'esistenza e alla sfera della sua libertà, solo in quanto esso è come cosa separabile da quella e immediatamente diverso (costituisca ciò la sua determinazione essenziale o possa riceverla soltanto col mezzo della volontà soggettiva), le attitudini spirituali, le scienze etc. si considerano unicamente secondo il loro possesso giuridico; il possesso del corpo e dello spirito, il quale si acquista con la coltura, lo studio e l'abitudine etc., e in quanto è proprietà interna dello spirito, non è da considerare qui. Ma del passaggio di tale proprietà spirituale all'esteriorità, nella quale rientra sotto la determinazione di proprietà giuridica di diritto, si deve parlare soltanto in sede di alienazione.

§ 44.

La persona ha per suo fine sostanziale il diritto di porre la sua volontà in ogni cosa, la quale, pertanto, è mia: non avendo in se stessa un tale fine, riceve a sua determinazione e anima la mia volontà; assoluto diritto di appropriazione dell'uomo su tutte le cose.

¹³ Cfr. *Istituzioni, De patria potestate*, I, 9 e *Digesti, De liberis exhibendis*, 43. 30. [T.]

Quella così detta filosofia, la quale alle singole cose immediate, all'impersonale, attribuisce realtà, nel senso di autonomia, di vero essere per sé e in sé, e parimenti quella che assicura che lo spirito non può conoscere la verità, né saper che sia la cosa in sé; è immediatamente confutata dal comportamento della volontà, libera, di fronte a queste cose. Se per la coscienza, per la intuizione e per la rappresentazione le così dette cose esterne hanno l'apparenza dell'autonomia, la verità di tale realtà è, invece, la libera volontà dell'idealismo¹⁴.

§ 45.

Il fatto che io ho qualcosa nel mio stesso potere esterno, costituisce il possesso¹⁵; al modo stesso che l'aspetto particolare, per cui rendo mia qualcosa, per un bisogno naturale, per un istinto e per un arbitrio, è l'interesse particolare del possesso. Ma l'aspetto per cui io, in quanto volontà libera, sono oggettivamente in possesso di me stesso, e per tal modo sono anche volontà davvero reale, costituisce qui il vero e il giuridico, la determinazione della proprietà.

Avere proprietà, appare come mezzo, in riguardo al bisogno, sorgendo questo per primo; ma la vera posizione è che, dal punto di vista della libertà, la proprietà, in quanto prima esistenza della medesima, è fine essenziale per sé.

§ 46.

Poiché per me, nella proprietà, il mio volere diviene oggettivo come volere personale, quindi come volere del singolo, essa acquista il carattere di proprietà privata; e una proprietà comune, che, secondo la sua natura, può esser posseduta separatamente, è la determinazione di una comunione in sé dissolubile, nella quale lasciare la mia parte è per sé cosa arbitraria.

¹⁴ Critica a Kant. Cfr. su tutto ciò *Fenomenol.*, ed. cit., pp. 314-15 (trad. it., II, pp. 41-43). [T.]

¹⁵ Cfr. *Propädeutik*, loc. cit., § 8, p. 36 (trad. it., p. 36): «La volontà, sussumendo una cosa sotto di sé, la fa sua. Il possesso è questo esser sussunto di una cosa sotto la mia volontà». [T.]

L'uso degli oggetti elementari non è, per la loro natura, atto a essere circoscritto a possesso privato. Le leggi agrarie¹⁶ in Roma contengono una lotta tra comunione e proprietà privata del possesso fondiario; quest'ultima, come momento razionale, dovè prevalere, sebbene a spese di un altro diritto. — La proprietà fideicommissaria di famiglia contiene un momento, al quale si contrappone il diritto della personalità e quindi della proprietà privata. Ma le determinazioni che riguardano la proprietà privata, possono dover essere subordinate a più alte sfere del diritto, ad una comunità, allo Stato, come, rispetto alla proprietà privata¹⁷, accade nella proprietà di una così detta persona morale, nella proprietà di manomorta. Tuttavia, tali eccezioni possono essere fondate non sul caso, sull'arbitrio privato, sulle utilità private, ma soltanto sull'organismo razionale dello Stato. — L'idea dello Stato platonico contiene, come principio generale, l'ingiustizia verso la persona, per cui essa è incapace di proprietà privata¹⁸. La concezione di un affratellamento religioso o amichevole e persino coattivo degli uomini, mediante la comunione dei beni e la proserizione del principio della proprietà privata, si può facilmente presentare all'animo, che disconosce la natura della libertà dello spirito e del diritto, e non la intende nei suoi momenti determinati. Per ciò che riguarda l'aspetto morale e religioso, Epicuro dissuase i suoi amici, quando essi ebbero intenzione di istituire una tale lega della comunione dei beni; certamente per la ragione che ciò dimostra diffidenza, e che coloro, i quali diffidano l'un dell'altro, non sono amici (Diog. Laerz.¹⁹, I. X, n. VI).

§ 47.

Il principio per cui, in quanto persona, io stesso sono immediatamente singolo; — significa, nella sua ulteriore determinatezza, anzitutto: io sono vivente in questo corpo organico, che è la mia esistenza, universale secondo il contenuto, indivisa, esterna; sono la possibilità reale di ogni esistenza ulteriormente determinata. Ma, in quanto persona, io ho nello stesso tempo la mia vita e il mio corpo, come altre cose, soltanto in quanto c'è la mia volontà.

¹⁶ Emanate sulla fine del II secolo avanti G. C. [T.]

¹⁷ *Privateigentumlichkeit*.

¹⁸ Cfr. HEGEL, *Werke*², vol. XIV, pp. 256-7 (trad. it., II, pp. 268-269). [T.]

¹⁹ Nelle *Vite dei filosofi*. [T.]

Il fatto per cui io, dal lato dal quale esisto, non in quanto concetto, che è per sé, ma in quanto concetto immediato, sono vivente e ho un corpo organico, poggia sul concetto della vita e su quello dello spirito, in quanto anima, — su momenti che sono desunti dalla filosofia naturale (*Enciclopedia delle scienze filosofiche*, § 259 sgg., cfr. §§ 161, 164 e 298) e dall'antropologia (ivi, § 318)²⁰. —

Io ho queste membra, la vita, soltanto in quanto voglio; non l'animale, ma l'uomo può anche mutilarsi o uccidersi.

§ 48.

Il corpo, in quanto è esistenza immediata, non è adeguato allo spirito; per essere organo volitivo e mezzo animato del medesimo, deve anzitutto esser preso in possesso da esso (§ 57). — Ma, per gli altri, io sono essenzialmente libero nel mio corpo, come io lo ho immediatamente.

Soltanto, poiché io vivo in quanto libero nel corpo, di questa esistenza vivente non si può abusare come di bestia da soma. In quanto io vivo, la mia anima (il concetto e, più altamente, la libertà) e il corpo non sono separati; quest'ultimo è l'esistenza della libertà e io sento in esso. Quindi soltanto un intelletto senza senso, sofisticato, può fare la distinzione per cui la cosa in sé, l'anima, non è toccata o intaccata, quando il corpo è maltrattato e l'esistenza della persona è sottoposta al potere altrui. Io mi posso ritrarre in me dalla mia esistenza e renderla esterna — scacciare da me la sensazione particolare ed essere libero nel ceppi. — Ma questa è la mia volontà; i due principi: «per gli altri, io sono nel mio corpo»; «io sono libero per gli altri, soltanto in quanto libero nell'esistenza», sono identici (v. la mia *Scienza della Logica*, vol. I, p. 49 sgg.)²¹. Una violenza fatta al mio corpo da altri è una violenza fatta a me.

Il fatto che, poiché io sento, il contatto e la violenza contro il mio corpo mi tocca immediatamente come reale e attuale,

²⁰ Nella terza edizione vi corrispondono i §§ 336 sgg.; cfr. §§ 213, 216, 376 e 388 sgg. (trad. Croce, pp. 308 sgg.; 182-3, 185-6, 338 e 356 sgg.). [T.]

²¹ Nella seconda ediz. (Hegel, *Werke*², III, 1833), questa sezione della *Logica* è assai mutata; al luogo citato sopra, corrispondono in essa le pp. 115 sgg. [L.]

costituisce la differenza tra l'offesa personale e la lesione della mia proprietà esterna, come quella in cui la mia volontà non è in quest'immediata attualità e realtà.

§ 49.

In rapporto alle cose esterne, la razionalità è costituita dal fatto che io ho una proprietà; l'aspetto della particolarità comprende i fini soggettivi, i bisogni, l'arbitrio, il talento, circostanze esterne, etc. (§ 45); da ciò dipende il possesso semplicemente come tale; ma questo lato particolare, in questa sfera della personalità astratta, non è ancora posto come identico alla libertà. Che cosa è quanto io possiedo, è, quindi, una contingenza giuridica.

Nella personalità le più persone (se si voglia parlare di più, qui, dove ancora non ha luogo tale distinzione), sono eguali. Per altro, ciò è un vuoto principio tautologico, poiché la persona, in quanto cosa astratta, è appunto il non ancora individualizzato e posto in distinzione determinata. — L'eguaglianza è l'identità astratta intellettualistica, alla quale si rivolge principalmente il pensiero che riflette e quindi la mediocrità dello spirito in generale, quando gli si presenta il rapporto dell'unità con una distinzione. Qui, l'eguaglianza sarebbe soltanto eguaglianza delle persone astratte come tali, fuori della quale cade, appunto perciò, tutto quanto riguarda il possesso, questo terreno d'ineguaglianza. — La richiesta, fatta talora, dell'eguaglianza nella distribuzione della terra, o anche di ogni ricchezza esistente, è un concetto intellettualistico tanto più vuoto e superficiale, in quanto in questa specialità rientra, non soltanto l'esterna contingenza naturale, ma anche tutta l'estensione della natura spirituale, nella sua infinita particolarità e diversità, come nella sua ragione sviluppata ad organismo. — Non si può parlare di ingiustizia della natura, nell'ineguale partizione del possesso e della ricchezza; poiché la natura non è libera, e quindi non è né giusta, né ingiusta. Che tutti gli uomini debbono avere il necessario per i loro bisogni, è, in parte, un desiderio morale, ed espresso in questa indeterminatezza, certamente ben intenzionato: ma, come la semplice buona intenzione in generale, è niente di oggettivo; in parte, il necessario è qualcosa di diverso dal possesso e appartiene a un'altra cerchia: alla società civile²².

²² Cfr. §§ 182 sgg. [T.]

§ 50.

Che la cosa appartenga a colui che è accidentalmente primo nel tempo, che la prende in possesso, perché un secondo non può prendere in possesso ciò che è già proprietà d'un altro; è una determinazione immediatamente intelligibile e superflua.

§ 51.

Per la proprietà, in quanto esistenza della personalità, non è sufficiente la mia interna rappresentazione e volontà, che una certa cosa debba esser mia; ma si richiede, a tal fine, la presa di possesso. L'esistenza, che quella volontà per tal mezzo consegue, racchiude in sé la riconoscibilità per gli altri²³. — Che la cosa della quale io posso prender possesso, sia adespota²⁴ è (come al § 50) una condizione negativa, che s'intende da se stessa, o si riferisce, anzi, al rapporto anticipato²⁵ con altre.

§ 52.

La presa di possesso rende mia proprietà, la materia della cosa, poiché la materia per sé non è sua propria.

La materia mi fa resistenza (ed è soltanto questo: farmi resistenza), cioè essa mostra il suo astratto esser per sé, a me, soltanto in quanto spirito astratto, cioè sensitivo (viceversa, la rappresentazione sensitiva considera concreto l'essere sensitivo dello spirito, e astratto, l'essere razionale); ma, in rapporto alla volontà e alla proprietà, questo esser per sé della materia non ha alcuna verità. La presa di possesso, come fatto esterno, col quale è realizzato l'universale diritto di appropriazione delle cose naturali, si presenta nelle condizioni della forza fisica, della scaltrezza, dell'abilità, dell'intervento in generale, per cui ci si

²³ Cfr. *Propädeutik, Rechtsl.*, § 11, p. 38 (trad. it., pp. 38-9). [T.]

²⁴ Cfr. *Propädeutik*, loc. cit., § 9, p. 37 (trad. it., p. 37). [T.]

²⁵ *antizipierte*.

impadronisce corporalmente di qualche cosa. Secondo la diversità qualitativa delle cose naturali, l'impossessarsene e l'insignorirsene ha un significato infinitamente molteplice e parimente una infinita limitazione e contingenza. Inoltre, la specie e l'elemento come tale non è oggetto dell'individualità personale: per poter divenire tale ed esser posseduto, deve esser prima diviso (una boccata d'aria, un sorso d'acqua). Nell'impossibilità di impossessarsi d'una specie esterna, come tale, e dell'elemento, non si deve considerare come estrema l'esterna impossibilità fisica, ma si deve considerare che la persona, in quanto volontà, si determina come individualità, e, in quanto persona, è insieme individualità immediata; onde, come tale, sta in rapporto anche con l'esteriore, in quanto individualità (§ 13 annotazione, § 43). Quindi, l'impadronirsi e l'esterno possedere, divengono anche, all'infinito, più o meno indeterminati e incompiuti. La materia, però, è sempre con una forma essenziale, e soltanto per via di questa essa è qualcosa. Quanto più mi approprio questa forma, tanto più vengo anche in possesso reale della cosa. Il consumo degli alimenti è una compenetrazione e un mutamento della loro natura qualitativa, per la quale essi, prima del consumo, sono ciò che sono. Il perfezionamento del mio corpo organico nelle abilità, come la coltura del mio spirito, è ugualmente una più o meno compiuta presa di possesso e compenetrazione; è lo spirito, ciò che io posso rendere il più compiutamente a me proprio. Ma questa realtà dell'impossessamento è diversa dalla proprietà come tale, la quale è compiuta dalla volontà libera. Di fronte ad essa, la cosa non ha ritenuto per sé un che di caratteristico, anche se, nel possesso, in quanto rapporto esterno, permane ancora un'esteriorità. Il pensiero deve superare la vuota astrazione di una materia senza qualità, la quale, nella proprietà, debba restare fuori di me e propria alla cosa.

§ 53.

La proprietà ha le sue determinazioni più precise nel rapporto della volontà con la cosa; questo è α) immediata presa di possesso, nel senso che la volontà ha la sua esistenza nella cosa, in quanto positiva; β) nel senso che la cosa è negativa di fronte alla volontà e questa ha la sua esistenza in essa, come cosa da negare — uso; γ) la riflessione della volontà in sé, dalla cosa — trasferimento; positivo, negativo e infinito giudizio della volontà intorno alla cosa.

A) PRESA DI POSSESSO.

§ 54.

La presa di possesso è, in parte, l'appropriazione immediatamente corporale; in parte, l'elaborazione; in parte, la semplice designazione²⁶.

§ 55.

a) L'appropriazione corporale è, dal lato sensitivo, la maniera più perfetta, poiché io sono immediatamente presente in questo possesso, e, appunto con ciò, la mia volontà è riconoscibile; ma, in generale, è soltanto soggettiva, temporanea e, nel suo ambito, come anche per la natura qualitativa degli oggetti, assai limitata. — Per effetto della connessione in cui posso mettere una certa cosa, con altre già d'altronde a me proprie, o nella quale, altrimenti, una certa cosa viene in modo accidentale, mediante altre, è alquanto estesa la cerchia di questa presa di possesso.

Forze meccaniche, armi, strumenti ampliano l'estensione del mio potere. — Unioni, come quella del mare, del torrente che bagna il mio fondo, di un fondo atto alla caccia, al pascolo e ad altre utilità, che confina con la mia proprietà immobiliare, le pietre preziose ed altri giacimenti di minerali sotto il mio fondo, tesori nella o sotto la mia proprietà fondiaria etc.; — o aggiunzioni, che han luogo soltanto nel tempo e accidentalmente (come una parte delle cosiddette accessioni naturali, alluvione o simili, e anche un deposito di terra), — la *foetura*²⁷ è certamente un'accessione alla mia ricchezza, ma, in quanto rapporto organico, non quale sopravvenienza esteriore ad un'altra cosa da me posseduta, e quindi è di specie del tutto diversa dalle ordinarie accessioni — sono, in parte, più facili, e in parte esclusive possibilità di

²⁶ Cfr. *Propädeutik, Rechtslehre*, § 10, p. 37 (trad. it., p. 37-8). [T.]

²⁷ *Gravidanza*, parto degli animali. Dicono le *Istituzioni di Giustini* (II, 1, 37): *In pecudum fructu etiam fetus erat, sicuti lac et pilas et lana*. [T.]

prendere qualcosa in possesso o di giovare a un possessore di fronte a un altro; in parte, la cosa aggiunta può essere ritenuta come un accidente non autonomo della cosa, alla quale si aggiunge. Queste, in generale, sono congiunzioni estrinseche, che non hanno per loro legame il concetto e la vita. Quindi, esse rientrano nell'intelletto, per un raccostamento e una ponderazione delle istanze favorevoli e delle contrarie; e nel codice positivo, per il giudizio a base di un più o di un meno di essenzialità o d'inessenzialità dei rapporti.

§ 56.

β) Con l'elaborazione, la determinazione per cui una certa cosa è mia, riceve un'esteriorità esistente per sé, e cessa di essere limitata alla mia attualità, in questo spazio e in questo tempo, e all'attualità della mia consapevolezza e della mia volontà.

L'elaborazione è la presa di possesso più adeguata all'idea, in quanto unifica in sé il soggettivo e l'oggettivo; del resto, secondo la natura qualitativa degli oggetti e secondo la diversità dei fini oggettivi, è infinitamente diversa. — Rientrano in essa, anche l'elaborazione dell'organismo, nel quale, ciò che io faccio in esso, non resta come cosa esteriore, ma è assimilato; la coltivazione della terra, la coltura delle piante, l'addomesticare, nutrire e custodire gli animali; — inoltre i provvedimenti atti all'utilizzazione della materia o delle forze elementari, l'azione disposta di una materia sopra un'altra etc.

§ 57.

L'uomo, quanto all'esistenza immediata, è in se stesso qualcosa di naturale, di esterno al suo concetto; soltanto col perfezionamento del suo proprio corpo e spirito, essenzialmente perché la sua autocoscienza si apprende come libera, egli si prende in possesso e diviene proprietà di se stesso e di fronte agli altri. Tale presa di possesso, viceversa, è appunto questo: porre nella realtà ciò che egli è, secondo il suo concetto (in quanto possibilità, facoltà, disposizione); per tal modo, essa è posta non meno come

propria, quanto anche come oggetto e differente dalla semplice autocoscienza, e quindi diviene capace di ricevere la forma della cosa (cfr. annotazione al § 43).

L'affermata legittimità della schiavitù (in tutti i suoi particolari fondamentali: della forza fisica, della prigionia di guerra, del salvamento e della conservazione della vita, del sostentamento, dell'educazione, dei benefici, del consenso privato etc.), come la legittimità di una dominazione, in quanto semplice signoria in generale, e ogni opinione storica sul diritto di schiavitù e di dominio, dipende dal punto di vista del prendere l'uomo, come essenza naturale in generale, secondo un'esistenza (vi rientra anche l'arbitrio) che non è adeguata al suo concetto. L'affermazione dell'assoluto torto della schiavitù, invece, tien fermo il concetto dell'uomo in quanto spirito, in quanto libero in sé; ed è unilaterale in ciò, che prende l'uomo come libero per natura, o (ciò che è lo stesso), il concetto come tale, nella sua immediatezza, non l'idea in quanto verità. L'antinomia dipende, come ogni antinomia, dal pensiero formalistico, il quale sostiene e afferma i due momenti di un'idea, separatamente ciascuno per sé, e, quindi, non adeguati all'idea e nella loro falsità. Lo spirito libero è ciò, appunto (§ 21): non essere come semplice concetto o, in sé, ma annullare questo formalismo di se stesso, e quindi l'immediata esistenza naturale, e darsi l'esistenza, soltanto in quanto propria, in quanto libera esistenza. Il lato dell'antinomia che afferma il concetto della libertà, ha, quindi, la prerogativa di contenere l'assoluto punto di partenza, ma anche soltanto il punto di partenza, per la verità; mentre l'altro lato, che si ferma all'esistenza priva di concetto, non contiene affatto il punto di vista della razionalità e del diritto. Il punto di vista della volontà libera, col quale si inizia il diritto e la scienza del diritto, è già di là dal falso punto di vista, nel quale l'uomo è in quanto essere naturale e soltanto in quanto concetto che è in sé, e, quindi, è atto alla schiavitù. Questa precedente falsa apparenza riguarda lo spirito, che è solo per la prima volta nel punto di vista della sua coscienza; la dialettica del concetto e della coscienza soltanto immediata della libertà vi cagiona la lotta del riconoscimento e il rapporto di dominio e di servitù (v. *Fenomenologia*, p. 155 sgg., e *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, paragrafo 352 sgg.)²³. Ma il fatto che lo spirito oggettivo, contenuto

²³ *Fenomenologia*, ed. del Lasson cit., p. 127 sgg. (trad. De Negri, I, p. 197). Nella terza edizione dell'*Enciclopedia* vi corrispondono i §§ 430 sgg. (V. trad. Croce, p. 97 sgg.) [T.].

del diritto, non sia, di nuovo, nel suo concetto soggettivo soltanto, e quindi, che l'uomo, in sé e per sé, non sia destinato alla schiavitù, non sia ritenuto di nuovo come semplice dover essere; ciò ha luogo unicamente nel riconoscimento che l'idea della libertà è vera, soltanto in quanto Stato.

§ 58.

γ) La presa di possesso per sé non reale ma rappresentante soltanto la mia volontà, è un segno nella cosa; significato del quale, deve essere che io ho messo in essa la mia volontà. Tale presa di possesso è molto indeterminata, per estensione oggettiva e significato.

B) L'USO DELLA COSA.

§ 59.

Mediante la presa di possesso, la cosa riceve il predicato di esser mia, e la volontà ha un rapporto positivo con essa. In quest'identità, la cosa è posta parimenti come negativa, e la mia volontà, in questa determinazione, è particolare: un bisogno, un piacere etc. Però, il mio bisogno, in quanto particolarità d'una volontà, è la positività che si appaga, e la cosa, in quanto negativa in sé, è soltanto per la medesima e serve ad essa. — L'uso²⁴ è tale realizzazione del mio bisogno mediante il mutamento, l'annullamento, la distruzione della cosa, la cui natura impersonale è con ciò resa manifesta, e la quale, così, compie la sua determinazione.

Il fatto che l'uso è il lato reale e la realtà della proprietà, si presenta alla mente, quando essa considera per morta e adespota una proprietà, della quale non è fatto alcun uso, e, nel caso dell'illegale appropriazione della medesima, adduce come ragione, che non è stata usata dal proprietario. — Ma la volontà del pro-

²⁴ Cfr. *Propädeutik* cit., *Rechtslehre*, § 14 (trad. it., p. 41). [T.]

prietario, in conformità della quale, una cosa è sua, è il primo sostanziale fondamento; del quale, l'altra determinazione, l'uso, è soltanto l'apparenza e la maniera particolare, che segue a quel fondamento universale.

§ 60.

L'utilizzazione di una cosa in immediata detenzione è, per sé, una presa di possesso singola. Ma, in quanto l'utilizzazione si fonda su un bisogno durevole ed è utilizzazione ripetuta di prodotto che si rinnova, e fors'anche si limita al fine della conservazione di questo rinnovamento; queste ed altre circostanze rendono quella immediata singola detenzione un segno, per cui, essa deve avere il significato di una presa di possesso generale, e, quindi, della presa di possesso della base elementare o organica, o delle altre condizioni di tali prodotti.

§ 61.

Poiché la sostanza della cosa per sé, che è mia proprietà, è la sua exteriorità, cioè la sua non sostanzialità — essa, di fronte a me, non è scopo finale in se stessa (§ 42) — e questa exteriorità realizzata è l'uso o l'utilizzazione che faccio di essa; il totale uso o l'utilizzazione è la cosa in tutta la sua ampiezza, sicché, se l'uso mi compete, io sono il proprietario della cosa, della quale, oltre la totale ampiezza dell'uso, nulla rimane che possa essere proprietà altrui.

§ 62.

Quindi, soltanto un uso parziale o temporaneo, come un possesso parziale o temporaneo (in quanto possibilità stessa, parziale o temporanea, di usare della cosa), che mi compete, è differente dalla proprietà della cosa stessa. Se l'intera ampiezza dell'uso fosse mia, ma la proprietà astratta dovesse essere d'un altro, la cosa, in quanto mia, sarebbe compenetrata interamente dalla mia volontà

(§ preced. e § 52), e, in pari tempo, vi sarebbe una cosa per me impenetrabile, cioè la volontà, e la vuota volontà, d'un altro. — Io con me, nella cosa, in quanto volontà positiva, sarei oggettivo e insieme non oggettivo — rapporto d'una contraddizione assoluta. — Quindi, la proprietà è proprietà essenzialmente libera, piena.

La distinzione tra il diritto a tutta l'ampiezza dell'uso e la proprietà astratta rientra nell'intellettualismo vuoto, pel quale l'idea, qui, come unità della proprietà o anche della volontà personale in generale e della realtà della medesima, non è la verità; ma, pel quale, questi due momenti valgono come qualcosa di vero nella loro disgiunzione reciproca. Quindi, tale distinzione, in quanto rapporto reale, è quello di un dominio vuoto, il quale (quando non si dicesse follia, soltanto la semplice concezione del soggetto e della sua realtà, che siano insieme in immediata contraddizione) potrebbe esser chiamato una follia della personalità, poiché il mio in un oggetto dovrebbe essere immediatamente la mia singola volontà esclusiva e un'altra singola volontà esclusiva. — Nelle *Istituzioni*, lib. II, tit. IV, è detto: *ususfructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia*. Più oltre si dice, ivi: *ne tamen inutiles essent proprietates semper abscedente usufructu: placuit certis modis extinguere usufructum et ad proprietatem reverti*. — *Placuit* — come se fosse soltanto un placito o una deliberazione, quella di dare un senso, con questa determinazione, a una vuota distinzione. Una *proprietas semper abscedente usufructu* non sarebbe soltanto *inutilis*, ma non sarebbe più *proprietas*. — Non rientra in questo punto, discutere altre distinzioni della proprietà stessa, come quelle di *res mancipi* e *nec mancipi*, il *dominium quiritarium* e il *bonitarium* e simili³⁰, poiché non si riferiscono ad alcuna determinazione concettuale della proprietà, e sono semplicemente finezze storiche di questo diritto. — Ma i rapporti del *dominium directum* e del *dominium utile*, il contratto enfiteutico e gli altri rapporti dei feudi con i loro canoni enfiteutici e di altra specie, coi censi, coi livelli etc. nelle loro molteplici determinazioni, quando tali pesi sono irredimibili; contengono, da un lato, la surriferita distinzione, dall'altro, non la contengono, appunto in quanto al *dominio utili* sono connessi pesi, per cui il *dominium directum* diventa insieme *dominium utile*. Se tali rapporti null'altro conte-

³⁰ Cfr. *Istituzioni* di GAI, I, 120 e II, 14-27; 22-41. Vedi anche i *Fragmenta* di ULPIANO, XIX, 3-6; 9-15. [T.]

nessero, se non quella distinzione solamente, nella sua rigida astrazione, propriamente vi si sopporterebbero reciprocamente non due signori (*domini*), ma un proprietario e un vano signore. A cagione dei pesi, però, sono due i proprietari, che stanno in rapporto. Tuttavia, non sono nel rapporto di proprietà comune. In tale rapporto sta il passaggio da quella a quest'ultima, — passaggio, che è già cominciato, allorchando nel *dominium directum* è computata la rendita ed è considerata come cosa essenziale; e, quindi, l'elemento incalcolabile del dominio su una proprietà, che forse è stato ritenuto per cosa nobile, è spostato all'utile, che qui è la cosa razionale. *

È certo un migliaio e mezzo di anni, che la libertà della persona ha cominciato a fiorire per mezzo del Cristianesimo³¹, ed è diventata principio universale per una, del resto piccola, parte del genere umano. Ma la libertà della proprietà è stata riconosciuta si può dire da ieri, qua e là come principio³². Esempio, tolto dalla storia universale, sulla lunghezza del tempo che lo spirito impiega, per progredire nella sua autocoscienza — e di fronte all'impazienza dell'opinamento.

§ 63.

La cosa, nell'uso, è singola, determinata per qualità e quantità e in rapporto a un bisogno specifico. Ma la sua utilità specifica, come quantitativamente determinata, è, insieme, comparabile con le altre cose della medesima utilità, così come il bisogno specifico, al quale serve, è, insieme, bisogno in generale, e, giusta la sua individualità, è comparabile appunto con gli altri bisogni; e, poi, anche la cosa è comparabile con quelle tali, che sono idonee ad altri bisogni. Questa sua universalità, la cui semplice determinatezza deriva dalla particolarità della cosa, così che si astrae, nello stesso tempo, da questa qualità specifica, è il valore della cosa, in cui la sua vera sostanzialità è determinata ed è oggetto della coscienza. — Come pieno proprietario della cosa, sono tale, così del suo valore, come dell'uso della medesima.

³¹ Cfr. HEGEL, Werke², vol. XV, p. 85 sgg. (traduz. ital., III, 1, p. 92 sgg.). [T.]

³² Anzitutto in Francia, dopo la rivoluzione del 1789. [T.]

Il feudatario ha, nella sua proprietà, la differenza, per cui deve essere proprietario soltanto dell'uso, non del valore della cosa.

§ 64.

La forma data al possesso e il contrassegno sono anche circostanze esteriori, senza l'attualità soggettiva della volontà; questa soltanto ne costituisce il significato e il valore. Ma quest'attualità, che è l'uso, l'utilizzazione o altra esteriorità del volere, matura³³ nel tempo, rispetto al quale, l'oggettività è la continuazione di quest'esteriorità. — Senza di questa, la cosa, perché abbandonata dalla realtà del volere e del possesso, diviene adèspota; io, quindi, perdo o acquisto una proprietà per prescrizione.

La prescrizione non è stata, quindi, introdotta nel diritto, semplicemente per un riguardo esteriore, che va contro lo stretto diritto: il riguardo di troncare le contese e le confusioni che erano derivate, alla sicurezza della proprietà, da antiche pretese etc. — Ma la prescrizione si fonda sulla determinazione della realtà della proprietà, della necessità che si manifesti la volontà di avere qualche cosa. — I monumenti pubblici, siano proprietà nazionale o privata, come le opere d'arte in generale, riguardo all'utilizzazione, valgono, per lo spirito del ricordo e dell'onore che vi alberga, in quanto fini viventi ed autonomi; ma, abbandonati da questo spirito, divengono, da questo aspetto, adèspoti per una nazione e possesso privato accidentale, come, p. es., le opere d'arte greche e le egizie in Turchia. — Il diritto di proprietà privata della famiglia di uno scrittore sulla produzione di lui, si prescrive per ragione analoga; esse divengono adèspote nel senso che (contrariamente a quei monumenti) passano in proprietà generale e, per l'utilizzazione della cosa ad esse particolare, in possesso privato accidentale. — Una terra nuda, dedicata alle sepolture o anche per sé al non-uso in eterno, contiene un arbitrio vuoto, inattuale, con la violazione del quale, nulla di reale è violato, il rispetto del quale, anche, non può quindi esser garantito.

³³ fallit.

C) ALIENAZIONE DELLA PROPRIETÀ.

§ 65³⁴.

Della mia proprietà posso spogliarmi, poiché essa è mia, soltanto in quanto pongo in essa la mia volontà; — sì che io lascio andare da me (*derelinquo*) la mia cosa, in genere come adespota, o la abbandono in possesso, alla volontà altrui; — ma soltanto in quanto la cosa è, per sua natura, un che di esteriore.

§ 66³⁵.

Quindi sono inalienabili quei beni, o più tosto quelle determinazioni sostanziali, così come è imprescrittibile il diritto ad esse, le quali costituiscono la mia persona più propria e l'essenza universale della mia autocoscienza, come la mia personalità in generale, la mia universale libertà di volere, eticità, religione.

Il fatto che ciò che lo spirito è, secondo il suo concetto o in sé, è anche nell'esistenza e per sé (quindi che la persona è capace di proprietà, e che ha eticità, religione), — quest'idea è anche il suo concetto (in quanto *causa sui*, cioè in quanto causa libera, esso è tale, *cuius natura non potest concipi nisi existens*, Spinoza, *Ethica*, p. 1, def. 1^a). — Appunto in questo concetto di essere ciò che esso è, soltanto per mezzo di se stesso e come infinito ritorno in sé, dall'immediatezza naturale della sua esistenza; sta la possibilità dell'antitesi tra ciò che è soltanto in sé e non anche per sé (§ 57), come, viceversa, tra ciò che è soltanto per sé e non in sé (nella volontà, il male); — e sta in ciò la possibilità dell'alienazione della personalità e del proprio essere sostanziale — avvenga, quest'alienazione, in maniera incosciente o espressa. — Esempi di alienazione della personalità

³⁴ Cfr. *Propädeutik* cit., *Rechtstl.*, § 12 (trad. it., p. 39) e ivi, *Wissenschaft des Geistes*, § 184 (trad. it., p. 233). [T.]

³⁵ Cfr. *Propädeutik* cit., *Rechtstl.*, § 13 (trad. it., p. 40) e ivi, *Wissenschaft des Geistes*, § 184. [T.]

sono: la schiavitù, la servitù, l'incapacità di possedere proprietà, la non-libertà della medesima etc.; un'alienazione della razionalità intelligente, della moralità, dell'eticità, della religione, si presenta nella superstizione, e nell'autorità e nel potere, ceduto ad altri, di determinare e di prescrivere a me ciò che io debbo compiere come azioni (quando uno si impegna espressamente alla rapina, all'omicidio e così via, o alla possibilità del delitto), a me, che cosa sia obbligo di coscienza, verità, religione etc. — Il diritto a tale inalienabilità è imprescrittibile; poiché l'atto, col quale prendo possesso della mia personalità e della mia essenza sostanziale, mi costituisce soggetto capace di diritto, di imputazione, mi rende morale, o religioso, toglie queste determinazioni appunto dall'esteriorità, che unicamente dà loro la capacità d'essere in possesso altrui. Con quest'annullamento dell'esteriorità, cessano la determinazione temporale e tutte le ragioni, che possono essere prese dal mio primitivo consenso o dal mio talento. Questo ritorno di me in me stesso, col quale mi rendo esistente in quanto idea, in quanto persona giuridica e morale, annulla il rapporto precedente e il torto, che io e l'altro abbiamo fatto al mio concetto e alla mia ragione, di aver lasciato trattare e trattata l'infinita esistenza dell'autocoscienza, come alcunché di esteriore. — Questo ritorno in me scopre la contraddizione di aver dato in possesso ad altri la mia capacità giuridica, la mia eticità, la mia religiosità, che io stesso non possedevo, e ciò che, appena lo possesso, esiste appunto, essenzialmente, soltanto in quanto mio e non in quanto cosa esterna.

§ 67³⁶.

Delle mie attitudini particolari, corporali e spirituali e delle possibilità dell'attività posso alienare prodotti singoli a un uso limitato nel tempo da parte di un altro, poiché esse mantengono, giusta tale limitazione, un rapporto esterno con la mia totalità e universalità. Con l'alienazione di tutto il mio tempo concreto, per mezzo del lavoro, e della totalità del mio prodotto, renderei proprietà d'un altro la sostanzialità di essi, la mia universale attività e realtà, la mia personalità.

³⁶ Cfr. *Propäd.* cit., *Rechtstl.*, § 14 (trad. it., p. 41).

C'è il medesimo rapporto, come sopra, al § 61, tra la sostanza della cosa e la sua utilizzazione. Come questa, soltanto in quanto è limitata, è diversa da quella, così anche l'uso delle mie forze è differente da esse stesse, e quindi da me, soltanto in quanto esso è quantitativamente limitato; — la totalità delle manifestazioni di una forza è la forza stessa, — degli accidenti, è la sostanza — delle individuazioni, è l'universale.

§ 68.

L'elemento peculiare nel prodotto spirituale può, mediante la specie e la maniera della manifestazione, mutarsi immediatamente in tale exteriorità di una cosa, che può, appunto, esser prodotta da altri; sì che il proprietario attuale, col l'acquisto di essa, oltre che poter, in tal modo, farsi propri i pensieri partecipati o l'invenzione tecnica, la quale possibilità in parte (nelle opere letterarie) costituisce l'unica determinazione e il valore dell'acquisto; giunge, nello stesso tempo, al possesso della specie e della maniera universale di manifestarsi così, e di produrre moltiplicatamente tali cose.

Nelle opere d'arte, la forma, che rappresenta il pensiero in una materia esterna, è, in quanto cosa, a tal punto la caratteristica dell'individuo, il quale la produce, che un'imitazione della medesima è essenzialmente il prodotto della particolare abilità spirituale e tecnica. In un'opera letteraria, è la forma quella, per cui essa è una cosa esterna, così come nell'invenzione di un congegno tecnico, di una specie meccanica — là perché il pensiero è esposto soltanto in una serie di segni astratti isolati, non in una figurazione concreta, qui perché ha in generale un contenuto meccanico; — e la specie e la maniera di produrre tali cose, in quanto cose, appartiene alle comuni abilità. Tra l'estremo dell'opera d'arte e il prodotto dozzinale, ci sono, del resto, passaggi che hanno in sé, o più o meno, dell'una o dell'altro.

§ 69.

Poiché l'acquirente di un tal prodotto possiede nell'esemplare, in quanto cosa singola, il pieno uso e valore del medesimo, egli è pieno e libero proprietario del medesimo,

in quanto cosa singola, sebbene l'autore dello scritto o l'inventore del congegno tecnico resti proprietario della specie e della maniera universale di moltiplicare simili prodotti e cose; in quanto questa specie e maniera universale egli non ha alienato immediatamente, ma può riservarsela come propria manifestazione.

La sostanza del diritto dello scrittore e dell'inventore, anzi tutto, non è da cercare nel fatto che egli, nell'alienazione del singolo esemplare, mette arbitrariamente come condizione che la possibilità, che con questo fatto viene in possesso di altri, di produrre allo stesso modo tali prodotti, in quanto ormai cose, non diventi proprietà altrui, ma resti proprietà dell'inventore. La prima questione è, se tale separazione della proprietà della cosa dalla possibilità, data con essa, di produrla allo stesso modo, sia, nel concetto, ammissibile; e se non distrugga la piena, libera proprietà (§ 62); — per cui, dipende soltanto dall'arbitrio del primo produttore spirituale conservare per sé questa possibilità, o trasferirla come un valore, o non porre in essa alcun valore per sé e abbandonarla anche con la cosa singola. Questa possibilità, cioè, ha la particolarità di essere, nella cosa, il lato, pel quale questa non è soltanto un possesso, ma una facoltà (v. sotto, § 170 sgg.); sì che questa consiste nella particolare specie e maniera dell'uso esterno che è fatto della cosa, ed è diversa e separabile dall'uso, al quale la cosa è immediatamente destinata (non è questa, come si dice, una « *accessio naturalis* », come la « *foetura* »)³⁷. Poiché, ora, la differenza rientra nel divisibile per sua natura, nell'uso esterno, la riserva di una parte, nell'alienazione dell'altra parte dell'uso, non è la conservazione di un dominio senza *utile*. — La semplicemente negativa, ma primissima esigenza delle scienze e delle arti è di assicurare contro il furto, coloro che lavorano in esse e di concedere loro la difesa delle loro proprietà; come la primissima e più importante esigenza del commercio e dell'industria fu di garantirli contro il brigantaggio sulle strade di campagna. — Poiché, del resto, il prodotto spirituale ha la destinazione di essere appreso dagli altri individui e di esser reso peculiare alla loro rappresentazione, alla loro memoria, al loro pensiero, etc.; e la loro manifestazione, con la quale essi rendono alienabile allo stesso modo la cosa appresa (poiché imparare non significa soltanto apprendere esteriormente le parole a memoria, — i pensieri altrui possono esser compresi soltanto col

³⁷ Cfr. § 55 [T].

pensiero, e questo riflettere è anche imparare), ha sempre facilmente qualche forma propria; sì che essi considerano la facoltà che ne risulta, come loro proprietà, e quindi possono affermare per sé il diritto a tale prodotto. La diffusione delle scienze, in generale, e l'ufficio determinato dell'insegnamento, in particolare, è, secondo la sua destinazione e il suo obbligo, specialmente nelle scienze positive, nella dottrina ecclesiastica, nella giurisprudenza etc., la ripetizione di pensieri fissati, in generale già espressi e raccolti dall'esterno; quindi, anche negli scritti che hanno per fine questo ufficio d'insegnamento e la propagazione e la diffusione delle scienze. Ora, sino a qual punto la forma, che si concreta³⁸ nella manifestazione ripetuta, trasformi il tesoro scientifico esistente e, in particolare, i pensieri di quei tali altri, che sono ancora nella proprietà esterna dei loro prodotti spirituali, in una speciale proprietà spirituale dell'individuo che ripete, e, quindi, sino a qual punto dia o non dia a lui il diritto di renderli anche sua proprietà esteriore; — sino a qual punto tale ripetizione in un'opera letteraria si muti in plagio, non può indicarsi con rigorosa determinazione, e quindi non può fissarsi giuridicamente e legalmente. Il plagio, pertanto, dovrebbe essere affare d'onestà ed esser da questa raffrenato. — Quindi, le leggi contro la contraffazione adempiono al loro fine di garantire giuridicamente la proprietà dello scrittore e dell'editore, ossia in una cerchia determinata, ma molto limitata. La facilità di ritrovare, a bella posta, nella forma qualcosa da mutare, o una modificazioncella in una grande scienza, in un'intera teoria che è opera altrui, o già l'impossibilità di restare alle parole dell'autore nell'esposizione della cosa concepita, conducono per sé al di là dei fini particolari, per i quali tale ripetizione diviene necessaria; all'infinita molteplicità delle variazioni che imprimono alla proprietà altrui lo stampo più o meno superficiale del proprio; allo stesso modo che i cento e cento compendi, sommari, collezioni, etc., i libri di aritmetica, le geometrie, i trattati d'architettura, etc., mostrano come ogni trovata di rivista critica, d'almanacco delle Muse, di enciclopedia, etc., possa essere subito ripetuta allo stesso modo, sotto il medesimo titolo o sotto un titolo mutato, ma insieme essere affermata come qualcosa di proprio; — per cui, allora, facilmente per lo scrittore o per il ricercatore che inventa, il profitto che gli prometteva la sua opera o il suo ritrovato, è reso nullo, o è, a vicenda, danneggiato o tutto rovinato. — Per quel che riguarda, però, l'efficacia dell'onestà rispetto al plagio, è sorprendente questo, che l'espressione plagio o, anche, furto letterario, non si sente più; sia che l'onestà abbia avuta la sua

³⁸ sich ergebende.

efficacia a rimuovere il plagio, o che esso abbia cessato di essere contro l'onestà, e il sentimento di questa sia svanito, o che una piccola trovata e il mutamento della forma esterna si stimi così altamente come originalità e produzione autopersante, da non lasciar affatto sorgere il pensiero di un plagio.

§ 70.

La totalità intera dell'attività esterna, la vita, non è un che d'esteriore, rispetto alla personalità, in quanto questa stessa è tale e immediata. L'alienazione o il sacrificio della vita è, anzi, l'opposto, in quanto esistenza di questa personalità. Io, quindi, non ho in generale diritto a quell'alienazione, e soltanto un'idea etica, come quella in cui questa personalità, immediatamente singola, è sommersa in sé, e che è la forza reale di essa, ne ha diritto; così che, al tempo stesso, come la vita, in quanto tale immediatamente, anche la morte è l'immediata negatività della medesima; quindi, essa deve essere accettata dall'esterno, come una cosa naturale, o in servizio dell'idea, da una mano estranea.

PASSAGGIO DALLA PROPRIETÀ AL CONTRATTO.

§ 71.

L'esistere in quanto essere determinato è essenzialmente esser per un altro (vedi sopra, annotaz. al § 48); la proprietà, sotto l'aspetto di essere un'esistenza in quanto cosa esterna, è, per le altre esteriorità e in connessione a queste, necessità e contingenza. Ma, in quanto esistenza della volontà, è tale, come per un'altra esistenza, soltanto per la volontà di un'altra persona. Questo rapporto di volontà a volontà è il vero e proprio terreno, nel quale la libertà ha esistenza. Questa conciliazione di avere proprietà, non più soltanto mediante una cosa e la mia volontà soggettiva, ma appunto

mediante un'altra volontà, e, quindi, di averla in una volontà comune, costituisce la sfera del contratto⁵⁰.

Razionalmente, è necessario, appunto, che gli uomini entrino in rapporti contrattuali — donino, permutino, commercino etc., in quanto che possiedono proprietà (§ 45 annotaz.). Se, per la loro coscienza, è il bisogno in generale, la benevolenza, l'utilità etc., ciò che li induce a contrattare; in sé è la ragione, cioè l'idea dell'esistenza reale (ossia esistente soltanto nella volontà), della libera personalità. Il contratto presuppone che coloro i quali contraggono si riconoscano come persone e proprietari, poiché esso è un rapporto dello spirito oggettivo, il momento del riconoscimento è già contenuto in esso e presupposto (cfr. §§ 35, 57 annotaz.).

SEZIONE SECONDA

IL CONTRATTO⁵⁰

§ 72.

La proprietà, della quale il lato dell'esistenza o dell'esteriorità non è più soltanto una cosa, ma contiene in sé il momento di una (e quindi d'un'altra) volontà, viene ad esistere, mediante contratto, — come processo, nel quale si presenta e si concilia la contraddizione, per cui io, intanto, sono e resto proprietario che sono per me e che escludo l'altra volontà e in quanto io, in una volontà, identica con l'altra volontà, cesso di esser proprietario.

§ 73.

Io non soltanto posso privarmi di una proprietà (§ 65), come di cosa esterna, ma devo, per mezzo del concetto, spogliarmi della medesima, in quanto proprietà, affinché la

⁵⁰ Cfr. *Propädeutik* cit., *Rechtstl.*, § 15 (trad. it., p. 41) e ivi, *Wissenschaft des Geistes*, § 185 (trad. it., p. 233). [T.]

⁵⁰ Cfr. *Enciclopedia*, §§ 493-495 (trad. Croce, pp. 450-1). [T.]

consapevoli e di apprendere in quale misura deriviamo da lui. Ma far questo, importa già annettere un valore attuale — seppure parziale — alle forme costituite del suo sistema, non semplicemente al suo metodo.

Per limitarci a quest'opera — ciò si dà, in parte, pel fatto che essa la triade dialettica, per più d'un caso, viene in presenza di universali e si trova a suo luogo; in parte, in grazia di quell'intuito vivo, diretto del concreto, che lo Hegel custodiva al fondo della sua personalità e sapeva ritrovare di fronte alle cose della storia, e che ha felicemente presieduto alla costruzione di quest'opera; in cui, pertanto quella che è struttura, o fa tutt'uno col contenuto, o, quando resta estrinseca, riesce soltanto in alcuni momenti, a soverchiare. Nella considerazione dei problemi della società umana, che sono i più circoscritti e i meno indeterminati, tra quelli accolti nel suo sistema, lo Hegel ricava, non di rado, vedute profonde dal contatto e dall'interrogazione immediata di essi. Si direbbe che allora, ponendosi contro il suo stesso metodo, egli muova senza intermedi, in cerca del « concetto della cosa » e lo colga nella sua vita effettuale; così che, l'insinuare, com'egli poi fa, le forme logiche del divenire, dopo essersi già sollevato sino al concetto, non possa se non soltanto aggiungere una parvenza di dimostrazione a ciò che è, già di per sé, compiutamente dedotto.

In tutto questo è la ragione, per cui siffatte verità particolari restano germi vivi, anche dopo lo scompaginarsi del sistema dello Hegel, e si sottraggono a quello che, altrimenti, sarebbe stato il loro totale sacrificio. Esse richiamano, sulla loro validità, tutto l'interesse della filosofia; la quale potrà, bensì, correggere o respingere questa o quella veduta, o anche dissentire dal modo di attuazione della libertà, che lo Hegel ricerca e identifica nello Stato; ma non potrà rifiutarne le esigenze, e non fare il giusto posto al concetto fondamentale di libertà concreta e oggettiva: quale abbia ad essere l'avviamento che sarà per preferire. Tale concetto, e gli altri connessi e dipendenti, che lo Hegel investiga e fissa in questa sua opera, costituiscono il punto di partenza, dal quale ogni futura Etica dovrà necessariamente prendere le mosse.